

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1104

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLUCCI

Presentata il 3 febbraio 1977

Modifica del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della presente proposta di legge è diretto ad escludere, *in toto*, dall'applicazione dell'INVIM gli incrementi di valore degli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi (retti e disciplinati dai principi della mutualità ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) al compimento di ciascun decennio dalla data di acquisto degli immobili stessi. E ciò, non solo per eliminare una ingiustificata discriminazione fatta dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694, che prevede, fra le altre, l'esenzione totale dal tributo in questione degli enti di sviluppo e delle società proprietarie di fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali, ma anche per armonizzare l'INVIM con la natura dell'istituto cooperativo e con il principio, posto a base dei criteri direttivi per le agevolazioni alla cooperazione, secondo il quale « la cooperativa ed il socio non costituiscono soggetti fiscali distinti ». (cfr. *Atti parlamentari* - Camera dei Deputati - n. 1639 - A del 22 maggio 1970, pag. 89).

Ed invero secondo l'autorevole giurisprudenza della suprema Corte di cassazione: « Comunque è fondamentale l'osservazione che i contadini non cessano di essere coltivatori diretti per il solo fatto di essersi organizzati in una forma associativa, specie se tale forma assume aspetti cooperativi ». E ciò perché, prosegue testualmente la suprema Corte di cassazione « fondamentale in queste (n.d.r. nelle cooperative) è il fine mutualistico, del tutto differente ed inconfondibile con lo scopo delle imprese sociali in senso proprio - di persone o di capitali - che è il conseguimento ed il riparto di utili patrimoniali ». Infatti, precisa sempre la suprema Corte di cassazione, « la cooperativa che suddivide i terreni fra i propri soci non ha alcun utile proprio che non sia utile dei soci medesimi; il coltivatore diretto socio di cooperativa, che coltiva la quota assegnatagli dall'ente, fa propri frutti e le altre utilità non meno che il coltivatore diretto isolato, e se deve conferirli alla cooperativa, ciò è solo per il più opportuno e fruttuoso collocamento ».

(cfr. suprema Corte di cassazione, Sezioni unite n. 1261 del 17 maggio 1950).

Orbene, mantenere l'imposizione in questione sia pure ridotta al 40 per cento, significherebbe: da un lato negare, contrariamente al vero, che i terreni ed i fabbricati delle cooperative agricole o forestali sono beni strumentali al pari degli immobili delle società destinati all'esercizio di attività commerciali; dall'altro disincentivare l'associazionismo specie cooperativo in agricoltura, in palese contrasto con l'articolo 45 della Costituzione, creando, nel contempo, una disparità di trattamento fra l'imprenditore agricolo singolo e l'imprenditore associato.

Infatti, mentre il grosso proprietario terriero, in quanto persona fisica, non è obbligato a pagare l'INVIM, al compimento del decennio, sugli incrementi di valore dei suoi immobili (terreni e fabbricati), invece nove o più contadini che si uniscono in cooperativa per acquisire un terreno al fine di coltivarlo collettivamente o per acquistare un fabbricato per installarvi impianti per la manipolazione, trasformazione dei propri prodotti, non avendone singolarmente la possibilità, sono obbligati a pagare il tributo così come le società immobiliari e per di più su di un patrimonio, di cui non potranno acquisire la proprietà, perché in caso di scioglimento della cooperativa,

deve essere devoluto a scopi di pubblica utilità (ex articolo 26, lettera c) del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, richiamato dal citato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

L'articolo 2 è diretto ad evitare una ingiusta sperequazione tra quelle cooperative agricole e loro consorzi che, non avendo maturato il decennio del possesso prima dell'entrata in vigore della presente legge, non saranno più tassate e le altre, che, avendo maturato il decennio, sono state costrette, ai sensi delle norme vigenti, a presentare la dichiarazione entro il 31 luglio 1976 ed, eventualmente, a pagare la relativa imposta.

A tal fine, l'articolo in esame prevede l'intassabilità degli enti cooperativi, che hanno fatto la dichiarazione e non il versamento dell'imposta e la facoltà per gli altri, che hanno fatto sia la dichiarazione che il versamento, di chiedere, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso delle imposte pagate e non dovute in base alla legge stessa.

Per tutte le fatte considerazioni si confida nell'accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Al secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

« *l*) degli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi, purché ricorrano tutte le condizioni di applicabilità delle agevolazioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli immobili, il cui decennio di appartenenza agli Enti cooperativi predetti sia maturato prima del 31 luglio 1976. È ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte pagate e non dovute in base alla presente legge, purché essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla sua entrata in vigore.